

PIANO REGOLATORE GENERALE

NORME AGGIUNTIVE

deliberate con atto Consigliare in data 10 Dicembre 1958 n.79,  
approvato dalla G.P.A. nella seduta del 9 Marzo 1959 n.1520/IV° :

" Nella concessione di licenze edilizie concernenti lotti non ancora edificati siti nella zona Semintensiva ed Estensiva di progetto e comprese in lottizzazioni messe in atto prima della delibera di adozione del Piano Regolatore Generale, qualora la superficie del lotto sia inferiore a quella minima prescritta dalle Norme Tecniche di Attuazione, e non sussista alcuna possibilità di integrazione, potrà derogarsi dalle stesse Norme Tecniche solo per quanto riguarda :

- la distanza dei fabbricati dai confini (che non potrà in nessun caso essere inferiore a m.L.50) -
- la massima area coperta del fabbricato. -

Le stesse deroghe sono estese anche alle aree isolate comprese nelle zone Rurale, Bracciantile e Estensiva Rurale acquistate, prima della data di delibera di adozione del Piano, con regolare atto notarile in cui sia stata dichiarata la destinazione dell'area alla edificazione, qualora la superficie del lotto sia inferiore alla superficie minima prescritta dalle Norme Tecniche di Attuazione, senza che sussista alcuna possibilità di integrazione.- Su conforme parere della Commissione Edilizia e previo espletamento della procedura prevista dalla Legge n.1357 del 21/12/1955, e qualora ricorrano gli estremi previsti dalla Legge stessa, il Sindaco, potrà derogare dalle Norme Tecniche di Attuazione del Piano per quei fabbricati che per loro natura per loro pregio e destinazione consigliano o impongono particolari soluzioni, giusto quanto specificato nella Circolare del Ministero dei Lavori Pubblici del 28 Febbraio 1956 n.847 al capo III.-

\*

*Deroghe per Comm. - INA-CASA ce*